



**MINISTERO DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO NAPOLI**

Ordinanza n°TE/07/07

Il Capo del Compartimento Marittimo di NAPOLI;

- vista la circolare n. 5203674 in data 19.09.1994, Titolo: Porti, Serie VIII, n. 8 con la quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha reso noto i criteri per la revisione tariffaria del servizio di ormeggio;
- vista la circolare n. DEM3/0151 in data 23 gennaio 2004, relativa all'adeguamento tariffario a valere per il biennio 2004 - 2005;
- vista la circolare n. MINFTRA/DINFR/15191 in data 20.12.2006 concernente i criteri e meccanismi e la revisione delle tariffe a valere per il biennio 2007 - 2008;
- esaminati, secondo i criteri sopra richiamati, per il Gruppo Ormeggiatori del Porto di NAPOLI, i dati relativi:
 - al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
 - alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
 - al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2004 - 30 giugno 2005 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;
- considerati gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui il Gruppo è tenuto a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- accertato che secondo le risultanze dell'esame compiuto le tariffe massime inerenti i servizi resi dal Gruppo ormeggiatori del Porto di NAPOLI di cui alla Ordinanza n. 14/04 dell' 11 febbraio 2004 devono essere modificate;
- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- vista l'Ordinanza n. 86/98 del 03 luglio 1998 di approvazione del Regolamento per il servizio di ormeggio, disormeggio e battellaggio delle navi nel Porto di NAPOLI;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 0001 del 22.01.2007 per le prestazioni rese dal Gruppo ormeggiatori del Porto di NAPOLI, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di NAPOLI, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA: PORTO COMMERCIALE

NAVI TRADIZIONALI

Scaglioni tonnellate Stazza Lorda (GT)		Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
Da	A	€
1	250	12.00
251	500	36.50
501	1000	70.00
1001	2000	94.50
2001	3000	112.50
3001	5000	130.00
5001	7000	154.00
7001	10000	177.00
10001	15000	201.00
15001	20000	248.50
20001	25000	342.50
25001	30000	414.50

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 14.50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di NAPOLI alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

Scaglioni tonnellate Stazza Lorda (GT)		Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
Da	A	€
1	250	11.00
251	500	32.50
501	1000	34.00
1001	2000	50.50

2001	3000	64.50
3001	5000	104.00
5001	7000	120.00
7001	10000	124.50
10001	15000	175.00
15001	20000	185.50
20001	25000	229.00
25001	30000	295.50

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 10.50 in aggiunta alla tariffa precedente

ZONA OPERATIVA: PORTO PETROLI

NAVI TRADIZIONALI

Scaglioni tonnellate Stazza Lorda (GT)		Ormeaggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
Da	A	€
1	250	14.50
251	500	45.00
501	1000	81.50
1001	2000	107.00
2001	3000	130.00
3001	5000	154.50
5001	7000	184.50
7001	10000	213.00
10001	15000	251.50
15001	20000	303.50
20001	25000	428.50
25001	30000	519.50

per ogni 5.000 G.T. o frazione € 18.00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

SERVIZIO BATTELLAGGIO

Tipo di servizio	Tariffe massime di servizio €
In porto con attesa massima di 20 minuti sottobordo per ogni nave e per ogni servizio	42.50
Fuori porto con distanza non superiore alle 2 miglia dal porto di stazionamento dei mezzi nautici del gruppo e con attesa massima di 20 minuti sottobordo, per ogni nave e per ogni servizio	67.00
Attesa sotto bordo oltre i primi 20 minuti e fino a un ora	
Per le navi in porto e per ogni 40 minuti o frazione di attesa	9.00
Per le navi fuori porto e per ogni 40 minuti o frazione di attesa	27.00
Ad ogni nave per il trasporto dei membri della commissione per l'ammissione alla libera pratica è stabilito un compenso	26.00
Inbarco e sbarco di bagagli al seguito passeggeri, per ogni collo	4.00
Per il trasporto di piccole partite di merci, per ogni quintale, oltre il normale costo del viaggio	9.00
Motoscafo a disposizione di navi mercantili e militari nazionali ed estere	
Per servizio svolto in porto con impiego di durata fino a 2 ore. Lo stesso importo sarà pagato per ciascuna ora o frazione successiva alle prime 2 ore	138.50
Per servizio svolto fuori porto con impiego di durata fino a 2 ore. Lo stesso importo sarà pagato per ciascuna ora o frazione successiva alle prime 2 ore	171.50

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

Art. 2

Nei casi in cui il Gruppo è chiamato su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati

con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.
Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art. 1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni extra ormeggio e disormeggio sono stabilite le seguenti tariffe:

- sbroglio delle ancore: si applica un'indennità pari a € 106.00 per ogni barca e per le prime 2 ore. € 44.50 per ogni ora o frazione successiva alle 2 ore.

I compensi per prestazioni rese all'arrivo e alla partenza per la posa e la levata delle passerelle alle navi che sostano al molo Beverello, nonché per particolari prestazioni non espressamente previste dalla presente ordinanza verranno di volta in volta fissati, ove del caso, dal Comandante del porto e comunque, tenuto conto delle intese intervenute al riguardo tra le rispettive associazioni di categorie.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n. 260, 31.3.1954, n. 90 e 5.3.1977, n. 54 e del DPR 28.12.1985, n. 792:
 1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 1 novembre, Ognissanti;
 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 12. il Santo Patrono di Napoli;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art. 4.

Art. 6

Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per

la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art. 1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art. 5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 38,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 19,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art. 5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture non pagate entro trenta giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari verranno gravate della quota degli interessi pari al tasso ufficiale di sconto vigente.

Art. 9

L'Ordinanza n. 14/04 dell' 11 febbraio 2004 è abrogata.

Art. 10

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Napoli **17.01.2007**

**F.to IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO
C.A. (CP) Pierluigi CACIOPPO**